



FORNITURA PRODOTTI PETROLIFERI

CONDIZIONI DI FORNITURA SAGAT

7

1. OGGETTO

La SAGAT intende affidare ad azienda specializzata la fornitura di prodotti petroliferi per autotrazione e riscaldamento aventi le specifiche ed i requisiti riportati nella "Scheda Tecnica Prodotto" per SAGAT che costituisce parte integrante della documentazione di gara.

2. PREZZI

Per prezzo si intende esclusivamente quello del prodotto senza ACCISA e IVA.

Il prezzo unitario di riferimento per ciascun prodotto è il Listino quindicinale della C.C.I.A.A. di Torino in vigore al momento della consegna.

Sul prezzo così determinato verrà applicato lo sconto percentuale indicato nello "Schema di compilazione dell'offerta" SAGAT che costituisce parte integrante della documentazione di gara.

2.1 Gasolio per riscaldamento

Listino C.C.I.A.A. - colonna "PREZZO SIVA" (senza IVA) - pagamento a mezzo bonifico bancario 30 gg. data fattura per consegne da 5001 a 10.000 litri al netto dell'ACCISA.

La maggiorazione per l'additivazione indicata nello "Schema di compilazione dell'offerta" SAGAT, sarà fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto.

2.2 Gasolio per autotrazione

NON ADDITIVATO

Listino C.C.I.A.A. - colonna "PREZZO SIVA" (senza IVA) - pagamento a mezzo bonifico bancario a 30 gg. data fattura per consegne da 5001 a 10.000 litri al netto dell'ACCISA.

Gli sconti percentuali indicati nello "Schema di compilazione dell'offerta" per ciascun prodotto, sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'ordine indipendentemente dalla variazione dei prezzi unitari di riferimento indicati nel listino quindicinale della CCIAA di Torino dei singoli prodotti petroliferi oggetto del presente documento.

Per le consegne effettuate in casi eccezionali, per le quali sarà garantito il rifornimento entro le ore 17.00 del giorno stesso, se espressamente indicata nello schema di compilazione dell'offerta, sarà riconosciuta una maggiorazione percentuale sul prezzo netto indicato in colonna 6 del predetto schema. Per le consegne in giornate prefestive o festive, se espressamente indicata nello "Schema di compilazione dell'offerta", sarà riconosciuta una maggiorazione percentuale sul prezzo netto indicato in colonna 6 del predetto Schema.

3. RICHIESTE DI FORNITURA - CONSEGNE

I rifornimenti di gasolio per riscaldamento e autotrazione (gruppi elettrogeni) verranno richiesti a mezzo fax dal Responsabile preposto della Centrale Termica SAGAT.

Le consegne del gasolio per riscaldamento dovranno avvenire mediante l'impiego di autobotti entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento del fax di richiesta ed essere effettuate durante il seguente orario: **08.30 - 12.30 / 13.30 - 16.00.**

In casi eccezionali derivanti da particolari situazioni aeroportuali o da fattori esterni (scioperi, eventi meteorologici particolarmente gravi, black out, ecc), a fronte di richiesta inoltrata entro i termini indicati nello schema di compilazione dell'offerta, sarà garantito il rifornimento entro le ore 17.00 del giorno stesso.

Qualora le emergenze si verificassero in giornate prefestive o festive le richieste saranno inoltrate telefonicamente dal Responsabile preposto della Centrale Termica SAGAT al numero fornito dall'Affidatario e successivamente confermate a mezzo fax.

Il rifornimento avverrà entro i tempi indicati in sede di offerta.

A fronte di ogni consegna potrà essere prelevato dall'autobotte un campione di ciascun prodotto che sarà immesso nel serbatoio area Magazzino Generale. Il contenitore del

campione dovrà disporre di etichetta non removibile nella quale saranno riportati i seguenti dati:

- Società Utilizzatrice;
- n. DAS;
- data consegna;
- tipo di prodotto;
- targa automezzo

unitamente alle firme del Responsabile della Committente interessata al rifornimento e dell'incaricato dell'Affidatario, tali campioni potranno essere inviati ad un laboratorio per la verifica della rispondenza del prodotto alle caratteristiche richieste.

A fronte di ogni consegna e per ciascun prodotto immesso nelle cisterne, dovrà essere consegnato un certificato di conformità (DAS) e su richiesta della committente dovranno essere rilasciati 1 o più fogli di scarico indicanti il quantitativo e l'ubicazione dello scarico.

3.1 CONSEGNE GASOLIO AUTOTRAZIONE (gruppi elettrogeni)

Le consegne del gasolio per autotrazione dovranno avvenire mediante l'impiego di autobotti entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento del fax di richiesta ed essere effettuate durante il seguente orario 08.30 - 12.30 / 13.30 - 16.00.

In casi eccezionali derivanti da particolari situazioni aeroportuali o da fattori esterni (scioperi, eventi meteorologici particolarmente gravi, black out, ecc), a fronte di richiesta inoltrata entro i termini indicati nello schema di compilazione dell'offerta, sarà garantito il rifornimento entro le ore 17.00 del giorno stesso.

Qualora le emergenze si verificassero in giornate prefestive o festive le richieste saranno inoltrate telefonicamente dal Responsabile preposto della Centrale Termica SAGAT al numero fornito dall'Affidatario e successivamente confermate a mezzo fax.

Il rifornimento avverrà entro i tempi indicati nello schema di presentazione dell'offerta.

A fronte di ogni consegna potrà essere prelevato dall'autobotte un campione di ciascun prodotto che sarà immesso nei serbatoi area Magazzino Generale. Il contenitore del campione dovrà disporre di etichetta non removibile nella quale saranno riportati i seguenti dati:

- Società Utilizzatrice;
- n. DAS;
- data consegna;
- tipo di prodotto;
- targa automezzo

unitamente alle firme del Responsabile della Committente interessata al rifornimento e dell'incaricato dell'Affidatario, tali campioni potranno essere inviati ad un laboratorio per la verifica della rispondenza del prodotto alle caratteristiche richieste.

A fronte di ogni consegna e per ciascun prodotto immesso nelle cisterne, dovrà essere consegnato un certificato di conformità (DAS) e su richiesta della Committente dovranno essere rilasciati 1 o più fogli di scarico indicanti il quantitativo e l'ubicazione dello scarico.

4. RESA

Il prodotto dovrà essere immesso negli specifici serbatoi.

La dislocazione dei serbatoi è la seguente:

Gasolio per riscaldamento

Air side

- Hangar 1,2,3 e 4;
- Fabbricato De icing;
- Caserma V.V.F.

Land side

- Caserma Polizia e Finanza;
- Locali stabulazione;
- Aerostazione Aviazione Generale.

Gasolio per autotrazione

Serbatoi interrati presso:

- Enti di stato;
- Aerostazione Passeggeri;
- Stazioni di pompaggio nord;
- Nuova Aerostazione Generale;
- Magazzino Generale.

5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà a fronte di ogni consegna.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 giorni fine mese data fattura.

Tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L.136/2010 e s.m.i., verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare l'Affidatario si impegna a regolare per sé e per gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'esecuzione dell'eventuale ordine, pena la risoluzione dei rispettivi rapporti contrattuali, le reciproche transazioni esclusivamente secondo le modalità predisposte dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

A tal proposito l'Affidatario si impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 dell'art. 3 della sopracitata norma, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, nel corso di validità dell'eventuale ordine, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutte le transazioni tra SAGAT e l'Affidatario, tra quest'ultimo ed eventuali altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'esecuzione dell'eventuale ordine, dovranno riportare il codice identificativo **CIG n.5880237D11**.

Si rimanda, a completamento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari al successivo articolo "Adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i." per tutto quanto non specificatamente espresso dal presente articolo.

Tutti i pagamenti verranno effettuati, previa verifica del regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – attestato mediante documento unico di regolarità contributiva (DURC) – dei dipendenti dell'Affidatario.

Non saranno effettuati pagamenti a fronte di DURC attestanti irregolarità contributiva.

La sospensione dei pagamenti per le suddette motivazioni si protrarrà fino alla verifica della effettiva regolarità dei versamenti con rilascio di un DURC regolare, senza che l'Affidatario possa vantare alcun titolo per il mancato pagamento.

6. ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.136/2010

L'Affidatario si impegna, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.

L'Affidatario si impegna per sé e per gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'esecuzione dell'eventuale ordine, a regolare, pena la risoluzione dei rispettivi rapporti contrattuali, le reciproche transazioni esclusivamente secondo le modalità predisposte dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'Affidatario si impegna ad inserire nei contratti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessati, o con cui entrerà in contatto in relazione all'esecuzione dell'eventuale ordine, la seguente clausola, a pena di nullità del contratto in questione: "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del

presente ordine, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.”.

Altresì l’Affidatario in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell’articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, a darne immediata comunicazione alla SAGAT e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della SAGAT ai sensi di legge o ai sensi dell’eventuale ordine, le Parti convengono che il rapporto contrattuale, si risolverà, fatto salvo il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi degli adeguati strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in generale in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo e all’art. 3 della Legge 136/2010.

7. PENALI

7.1 Qualora l’Affidatario non rispetti i termini previsti per le consegne, la SAGAT si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 5 % del valore della specifica fornitura per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di due giorni calendariali, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. Trascorso tale termine senza che l’Affidatario abbia effettuato la consegna, la SAGAT si riserva la facoltà di provvedere in proprio riaddebitando tutte le spese sostenute ed i danni patiti.

7.2 Qualora l’Affidatario fornisca prodotti non conformi anche ad una sola delle caratteristiche riportate nella Scheda Tecnica prodotto, la SAGAT si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 1.000,00 per ciascuna difformità, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. L’Affidatario dovrà inoltre svuotare e pulire il/i serbatoio/i interessato/i e reimmettere nello/negli stesso/i una quantità di nuovo prodotto pari a quello rimosso.

7.3 Qualora l’Affidatario, che abbia garantito la disponibilità ad effettuare i rifornimenti in casi eccezionali o di emergenza, non rispetti i termini stabiliti, la SAGAT si riserva la facoltà di applicare una penale del 5% del valore della specifica fornitura per ogni ora di ritardo, fino ad un massimo di 3 ore, fatto salvo il danno ulteriore. Trascorso tale termine, senza che l’Affidatario abbia effettuato la consegna, la SAGAT si riserva la facoltà di provvedere in proprio riaddebitando tutte le spese sostenute ed i danni patiti.

Qualora nell’arco di durata dell’ordine aperto vengano applicate almeno 3 penali per il mancato rispetto dei termini di cui sopra, la SAGAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

8. DURATA E DISPONIBILITA' ECONOMICA

Il termine di durata è stabilito in 24 mesi a decorrere dalla data dell’affidamento.

Si precisa che al termine del primo anno di servizio la SAGAT si riserverà la facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione da inviarsi entro 30 giorni prima di detta scadenza senza che l’Affidatario possa vantare alcuna pretesa o sollevare alcuna eccezione. L’Affidatario accetta sin d’ora.

La disponibilità economica complessiva è pari ad € 380.000,00 più IVA se dovuta.

Tale importo costituisce un mero limite di disponibilità economica per la SAGAT che non assume pertanto, nei confronti dell’Affidatario, alcun obbligo di affidamento o di esaurimento dell’importo stesso.

L’Affidatario non potrà vantare alcun titolo di esclusiva.

9. ACCESSO E CIRCOLAZIONE DI PERSONE E MEZZI NELL'AREA INTERNA AEROPORTUALE

Talune operazioni di rifornimento, saranno effettuate all'interno dell'area doganale dell'Aeroporto.

L'accesso di persone e mezzi nell'area sarà soggetto al rispetto delle norme vigenti sullo scalo.

a) Al fine del rilascio del permesso necessario per l'accesso in area doganale, il personale dell'Affidatario dovrà obbligatoriamente e a spese di questo, frequentare preventivamente un corso certificato di security aeroportuale.

La richiesta dei permessi dovrà essere effettuata entro 4 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, seguendo le istruzioni disponibili su www.aeroportoditorino.it alla sezione AEROPORTO - Azienda – Accesso e Permessi, nonché allegando tutta la documentazione ivi elencata. Contestualmente a tale richiesta andrà altresì formalizzato dall'Affidatario l'elenco delle persone, per le quali si richiede il permesso per l'accesso in area doganale, autorizzate a effettuare servizio di scorta, come stabilito dal Regolamento (UE) 185/2010, e successivamente recepito dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile – edizione del 24.2.2012 (Capitolo 1, punto 1.2.7.3.2.); ai sensi di tali disposizioni "eccezionalmente", e cioè per "situazioni inaspettate, improvvise, non programmate e/o programmabili, né in alcun modo prevedibili", è ammesso l'accesso all'area doganale da parte del personale dell'Affidatario, così come degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'esecuzione del presente affidamento, anche se non in possesso dell'apposito tesserino di ingresso in aeroporto, a condizione che l'accesso avvenga a mezzo di scorta predisposta dall'Affidatario stesso.

Si precisa che i mezzi dovranno essere assicurati, oltre che per danni alle persone, anche per danni ad aeromobili, mezzi ed infrastrutture aeroportuali, provocati all'interno delle aree aeroportuali doganali recintate, senza sottolimiti e/o franchigie per un massimale complessivo non inferiore a € 3.000.000 per la circolazione su strada perimetrale ed € 6.000.000 per interventi in tutte le altre aree interne aeroportuali.

Stessa procedura verrà adottata per i subappaltatori. I contratti assicurativi dovranno espressamente prevedere l'estensione sopra riportata.

b) Ai sensi del Regolamento di Scalo, adottato da ENAC con l'Ordinanza 32/2007, i conducenti dei veicoli utilizzati nell'area doganale devono essere muniti di Patente Aeroportuale Airside, rilasciata dal gestore, che attesta il completamento con esito positivo di un programma di addestramento teorico e pratico adeguato per il tipo di funzione da svolgere. Il costo per la suddetta autorizzazione sarà a carico esclusivo dell'Affidatario.

Entro 7 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'Affidatario dovrà comunicare alla SAGAT le date fissate per i corsi relativi all'ottenimento di permessi e patenti idonee a garantire l'operatività dei cantieri (airside e landside). Quest'ultimo s'impegna altresì a definire le date sopra citate in modo tale che siano compatibili con le tempistiche operative previste a contratto.

Tutti gli oneri relativi al rilascio dei permessi saranno a carico dell'Affidatario. Il listino Prezzi relativo al rilascio di tesserini, lasciapassare, patenti per l'accesso nell'area interna aeroportuale è pubblicato e visionabile su www.aeroportoditorino.it alla sezione AEROPORTO – Azienda – Accesso e Permessi.

Ulteriori informazioni sulle Norme per l'accesso in area doganale e sulla modalità di rilascio dei permessi sono disponibili su www.aeroportoditorino.it alla sezione AEROPORTO - Azienda – Accesso e Permessi (Ufficio Tesseramento telefono 011/56.76358-479).

10. ACCESSO DI ARTICOLI E MERCI IN AREA INTERNA AEROPORTUALE – OBBLIGHI DI DESIGNAZIONE DI "FORNITORE CONOSCIUTO PER AEROPORTO"

Il Regolamento U.E. n. 185/2010, successivamente recepito dal Capitolo 9 – FORNITURE PER L'AEROPORTO del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile - Edizione del 24 febbraio 2012, prevede una specifica regolamentazione riguardo le "Forniture per aeroporto", intendendo con tale accezione tutti quegli articoli destinati ad essere venduti, utilizzati o messi a disposizione per qualsiasi scopo o attività nelle aree sterili

degli aeroporti, diversi da "oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri" (art. 9.0.2 lett. a) dell'Allegato 9 del Reg. U.E. 185/2010 e s.m.i.).

Tali forniture devono essere sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all'ingresso nelle aree sterili, salvo i casi in cui siano state sottoposte a controlli di sicurezza da parte di un "fornitore conosciuto" e siano state protette da interferenze illecite dal momento in cui tali controlli vengono effettuati fino a quando vengono portate nell'area sterile.

Per "fornitore conosciuto" si intende un fornitore di forniture per l'aeroporto le cui procedure soddisfano norme e disposizioni comuni di sicurezza ad un livello sufficiente da permettere la consegna di forniture nelle aree sterili (art. 9.0.2 lett. b) dell'Allegato 9 del Reg. U.E. 185/2010).

L'art. 9.1.1.4 del Capitolo 9 del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile dispone inoltre che l'accesso di "Forniture per aeroporto" che per loro natura e/o dimensioni non possano essere sottoposte a controllo (screening) debba avvenire esclusivamente da parte di un "fornitore conosciuto".

L'Affidatario s'impegna affinché i propri rapporti con SAGAT siano rispettosi di quanto previsto dalle disposizioni citate.

A tal proposito l'Affidatario, al fine di consentire l'accesso delle forniture all'interno dell'area doganale aeroportuale, dovrà presentare alla SAGAT entro 10 giorni dall'avvenuta aggiudicazione, la "Dichiarazione di avvio pratica di designazione fornitore conosciuto" (vd. **Modulo I allegato**), nonché – entro 10 giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori – la **Dichiarazione d'Impegni Fornitore Conosciuto**, di cui all'Appendice 9 – A all'allegato 9 del Reg. U.E. 185/2010 e s.m.i. (vd. Modulo J allegato), sottoscritta dal legale rappresentante, impegnandosi altresì ad adottare le azioni di cui all'art 9.1.4 dell'allegato 9 di detto Regolamento, nonché quelle di cui agli artt. 9.1.4, 9.2 e 9.3 del Capitolo 9 del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile ENAC citato.

Si allega, a tal proposito, il Capitolo 9 – FORNITURE PER L'AEROPORTO del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile – Edizione 2012 (vd. **Estratto K allegato**), richiamando in particolare l'attenzione sull'obbligatorietà di selezionare e formare il personale che avrà accesso alle forniture o ne sarà responsabile (vd. articoli 9.1.4.1 e 9.1.4.2), conformemente a quanto indicato nell'All. 11 del Regolamento (UE) 185/2010 ("SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE") e nella Circolare ENAC SEC-05 del 20/12/2012 ("Contenuti e procedure di formazione per la security"), a cui è allegato il "Manuale di Formazione per la Security". L'Affidatario dovrà infatti specificatamente addestrare il proprio personale mediante "Istruttori di Security certificati" da ENAC, i cui riferimenti utili sono disponibili nel sito Internet: www.enac.gov.it

L'Affidatario s'impegna ad osservare e ad adeguarsi alle modifiche legislative e regolamentari che entreranno in vigore durante la vigenza dell'affidamento, impegnandosi altresì a rendere edotti di tutti gli adempimenti di cui al presente articolo gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti coinvolti a vario titolo nell'esecuzione del presente affidamento.

In caso di inadempienza la SAGAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

Eventuali limitazioni all'accesso in area doganale, imposte dagli Organi di Stato competenti, a personale e/o mezzi e/o merci dell'Affidatario, non potranno essere addotte come giustificazioni per la mancata esecuzione del lavoro.

Per qualsiasi chiarimento in merito al Fornitore conosciuto di forniture per l'aeroporto, è possibile contattare il Servizio Security presso l'Aeroporto di Torino – Caselle (Tel. 011/5676343).

11. ASSICURAZIONI - FIDEIUSSIONE

L'Affidatario sarà responsabile della corretta e perfetta esecuzione di quanto affidato con il presente ordine aperto.

Sarà cura dell'Affidatario porre in essere e mantenere attive per tutta la durata del contratto le coperture assicurative necessarie stipulate con primaria compagnia, oltre a quelle previste per legge a favore del personale.

L'Affidatario dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa RCT che coprirà anche

eventuali danni subiti dalla SAGAT nel corso delle operazioni di rifornimento avente un massimale di almeno € 5.000.000,00

L'Affidatario sarà responsabile, civilmente e penalmente, per tutti i danni che possano derivare a persone e/o cose della SAGAT, così come per danni a persone e/o cose e/o animali di terzi in conseguenza delle eventuali infrazioni proprie e/o del proprio personale impiegato alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore aeroportuali incluse.

Sarà richiesta, ai fini della validità del contratto la presentazione di fideiussione a prima richiesta a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto stesso, da stipularsi con primario Istituto di Credito o Assicurativo, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia fidejussoria dovrà essere a prima richiesta, con esclusione del beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 C.C., ed avrà scadenza 30 giorni dopo la scadenza del termine contrattuale.

E' fatto obbligo all'Affidatario, appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, di darne immediata notizia, per iscritto, alla SAGAT.

Le coperture assicurative sopra indicate non costituiranno comunque per l'Affidatario una limitazione alle proprie responsabilità.

12. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'Affidatario dovrà attenersi a quanto indicato nell'allegato DOCUMENTO INFORMATIVO RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE redatto ai sensi dell'art.26, comma 1, lettera b del D.Lgs 81/2008 nel quale sono riportati i rischi specifici presenti nel sito aeroportuale.

L'Affidatario, qualora non avesse già ottemperato, si impegna, contestualmente alla sottoscrizione del presente affidamento, a presentare copia di un certificato completo di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La validità del presente affidamento è sospensivamente condizionata alla consegna della suddetta documentazione.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che la SAGAT procederà al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali relativi all'Affidatario, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente affidamento.

L'Affidatario avrà, in ogni caso, facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del Trattamento: SAGAT, Strada San Maurizio 12, Caselle T.se (TO).

Responsabile del trattamento: Dott. Alberto Perini.

14. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario dovrà considerare compreso nei propri oneri quanto di seguito specificato:

- a) fornire al Responsabile preposto della SAGAT copia delle richieste dei rifornimenti effettuati ed un recapito telefonico per le chiamate in situazioni di emergenza;
- b) disporre dei mezzi adeguati necessari ad effettuare le operazioni di rifornimento in autonomia;
- c) dotare il proprio personale, che opererà nel sito aeroportuale, di tutti i D.P.I. necessari, nonché di tesserino di identificazione.

15. D.LGS 231/2001

La SAGAT ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001. Nel caso in cui la Vostra azienda risultasse affidataria di un contratto e durante la

vigenza dello stesso fosse condannata per il compimento di uno dei reati previsti nel D.Lgs in questione, la SAGAT si riserva la facoltà di risolvere il medesimo.

16. MUTAMENTI SOGGETTIVI DELL'AFFIDATARIO- CESSIONE DEL CONTRATTO

16.1 L'Affidatario, laddove si perfezioni (a) un trasferimento di partecipazioni, una modifica della composizione societaria, una trasformazione o altro negozio giuridico che determinino il mutamento del "controllo" dell'Affidatario (così come definito ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.) ovvero (b) un negozio giuridico che comporti la cessione o il trasferimento, anche se temporaneo, a terzi dell'azienda, o di un ramo di essa, comprendente anche il contestuale trasferimento del presente contratto ai sensi dell'art. 2558 c.c., sarà tenuta e si impegna a darne comunicazione scritta a SAGAT entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui gli atti o i negozi sub (a) o (b) abbiano avuto effetto. Per tali ipotesi SAGAT avrà la facoltà di recedere liberamente e senza onere di preavviso dal presente contratto mediante comunicazione che trasmetterà all'Affidatario tramite raccomandata A.R. o P.E.C. entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui sopra ovvero dalla data in cui venga autonomamente a conoscenza di tale evento in difetto della comunicazione stessa.

16.2 È vietata la cessione del contratto. L'inosservanza darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

17. CODICE ETICO

La SAGAT ha adottato un proprio codice etico, di cui un estratto è visionabile sul sito www.aeroportoditorino.it nella sezione AEROPORTO – Responsabilità sociale - Governance. L'Affidatario si impegna sin da ora affinché i propri rapporti con la SAGAT siano rispettosi di quanto in esso descritto.

18. SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA

La SAGAT ha avviato un sistema di gestione dell'energia secondo la norma ISO 50001:2011 ed ha adottato una politica energetica che è visionabile sul sito www.aeroportoditorino.it nella sezione AEROPORTO – Ambiente – Sistema di gestione dell'energia. L'Affidatario si impegna sin da ora affinché i propri rapporti con la SAGAT siano coerenti con tale sistema e con gli obiettivi di efficienza energetica previsti.

19. SPESE

Le eventuali spese e gli adempimenti di contratto, di bollo, di registro ed accessori sono a carico dell'Affidatario.

20. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sarà competente, in modo esclusivo, il Foro di Torino.

